


Il Sole **24ORE**

GUIDA *al* LAVORO

SETTIMANALE DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE,
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, DIRITTO E SICUREZZA DEL LAVORO

19

9 MAGGIO 2014



www.guidaallavoro.ilsole24ore.com

GRUPPO **24ORE**



APPALTI - Il Tribunale di Monza, con sentenza 6 marzo 2014, n. 59, in tema di solidarietà committente appaltatore ex articolo 29, D.Lgs. n. 276/2003, stabilisce che la notifica del verbale Inps all'obbligato in solido non interrompe i termini di decadenza (due anni). Tali termini possono essere interrotti solo dalla notifica dell'avviso di addebito, cartella o decreto ingiuntivo pag. 13



BONUS IN BUSTA PAGA - L'Agenzia delle Entrate, con circolare 28 aprile 2014, n. 8/E, fornisce le prime istruzioni operative sul D.L. n. 66/2014 che ha introdotto un bonus fiscale per i lavoratori dipendenti con reddito compreso fra 8.000 e 26.000 euro, assegnabile dai sostituti d'imposta a partire dal primo periodo di paga utile pag. 24


DETESSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ - In *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2014, n. 98 il D.P.C.M. 19 febbraio 2014 che prevede, anche per l'anno 2014, l'applicazione, per il solo settore privato, della cd. detassazione (ossia dell'imposta sostitutiva del 10%) della retribuzione di produttività prevista da accordi collettivi di secondo livello pag. 31



RINNOVI CONTRATTUALI
Imprese radiotelevisive private

Accordo 17 aprile 2014 e costo del lavoro

pag. 48



PUBBLICO IMPIEGO - Il D.L. n. 66/2014, tra il resto, introduce norme volte a ridurre la spesa pubblica, alcune delle quali incidono sui trattamenti economici del personale e dei consulenti pag. 60

**Articoli**

Decorrenza della prescrizione relativa al Tfr conferito a fondo Francesco d'Amora e Antonella Iacobellis	10
Appalti: la notifica del verbale Inps all'obbligato in solido non interrompe i termini di decadenza Roberto Scaramella	13
Bonus ai lavoratori dipendenti: le precisazioni delle Entrate Gabriele Bonati	24
La detassazione dei premi di risultato per l'anno 2014 Cristian Valsiglio	31
La Corte costituzionale promuove la nuova mediazione tributaria Camilla Fino e Pietro Fino	43
Regione Veneto: Ccnl Trasporto merci, doppia gestione per i permessi retribuiti Cristian Callegaro	57
Il pubblico impiego nella prospettiva della «amministrazione sobria» Armando Montemarano	60

**Normativa**

La detassazione dei premi di risultato per l'anno 2014 D.P.C.M. 19 febbraio 2014 (G.U. 29.4.2014, n. 98)	42
---	----

**Circolari**

Bonus ai lavoratori dipendenti: le precisazioni delle Entrate Agenzia delle Entrate, circolare 28 aprile 2014, n. 8/E	26
--	----

Autoliquidazione 2013/2014 per il settore della navigazione Inail, istruzioni operative 30 aprile 2014	42
--	----

Somme iscritte a ruolo: misura degli interessi di mora dal 1° maggio 2014 Inps, circolare 2 maggio 2014, n. 54	45
--	----

Contributo di solidarietà sulle pensioni: l'Inps spiega le modalità operative Inps, messaggio 28 aprile 2014, n. 4294	63
---	----

Fondi di solidarietà: istruzioni Inps dopo la riforma Fornero Inps, messaggio 23 aprile 2014, n. 4250	66
---	----

**Giurisprudenza**

Decorrenza della prescrizione relativa al Tfr conferito a fondo Tribunale di Milano 8 aprile 2014, n. 1182	10
---	----

Appalti: la notifica del verbale Inps all'obbligato in solido non interrompe i termini di decadenza Tribunale di Monza 26 marzo 2014, n. 59	13
--	----

Demansionamento e risarcimento del danno Cass., sez. lav., 3 aprile 2014, n. 7818	15
---	----

Impugnazione del licenziamento Cass., sez. lav., 8 aprile 2014, n. 8197	16
---	----

Licenziamento del disabile Cass., sez. lav., 10 aprile 2014, n. 8450	17
--	----

Giusta causa di licenziamento Cass., sez. lav., 9 aprile 2014, n. 8374	17
--	----

Cessione di attività tra cooperative, licenziamento e rito Fonero Tribunale di Rieti, ord. 21 gennaio 2014	18
---	----



Appalti: la notifica del verbale Inps non interrompe i termini di decadenza

Roberto Scaramella *Avvocato in Milano*



La notifica del verbale Inps all'obbligato in solido non interrompe i termini di decadenza (due anni) che possono essere interrotti solo dalla notifica dell'avviso di addebito, cartella o decreto ingiuntivo

Tribunale di Monza 26 marzo 2014, n. 59

Solidarietà committente appaltatore ex art. 29, D.Lgs. 276/2003 - Applicabilità all'Inps - Termine per esperimento azione giudiziale - Il verbale non interrompe il termine di decadenza

L'azione giudiziale iniziata con la richiesta di decreto ingiuntivo depositato in data 19 dicembre 2012 e notificato il 5 febbraio 2013 è ampiamente oltre il termine biennale previsto dalla legge dalla cessazione dell'appalto.

Di grande interesse è la recente sentenza del Tribunale di Monza n. 59/2014 che chiarisce l'effettiva portata del regime di solidarietà committente appaltatore, così come delineato dall'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, che prevede, infatti, un regime di solidarietà per i trattamenti retributivi e contributivi relativi ai lavoratori impegnati sull'appalto. La richiamata norma prevede però che l'azione di chiamata in solidarietà, nei confronti del committente, possa essere esercitata entro due anni dalla cessazione dell'appalto. Rispetto a detto regime di solidarietà, una delle questioni più contestate dagli enti previdenziali, era la portata del termine di decadenza di due anni e se detto termine potesse essere esteso anche ai crediti vantati dagli enti previdenziali nei confronti dell'appaltatore. Inoltre, altro aspetto da chiarire, era se detto termine potesse essere interrotto solo dall'esperimento dell'azione giudiziale o se fosse possibile interromperlo con la semplice notifica del verbale di accertamento. Il Tribunale di Monza finalmente evidenzia in modo inequivocabile come il regime di decadenza previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, si applichi anche nei confronti degli enti previdenziali e come detto termine possa essere interrotto esclusivamente da un'azione giudiziale. Il giudice chiarisce, infat-

ti, che il semplice verbale di accertamento non può certo ritenersi un atto interruttivo del termine ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, evidenziando nella richiamata sentenza quale momento interruttivo del regime di decadenza proprio il deposito del decreto ingiuntivo da parte dell'ente previdenziale. In effetti, già in passato, diverse sentenze di merito e di legittimità avevano avuto occasione di qualificare il verbale di accertamento quale mero atto procedimentale di natura stragiudiziale ed in ogni caso non opponibile direttamente (Cass. nn. 20167/2004 e 4145/2000) idoneo, quindi, alla sola interruzione del mero termine di prescrizione, ma certamente non idoneo alla interruzione del termine di decadenza. Termine quest'ultimo posto dalla norma quale limite temporale fissato per l'esperimento dell'azione giudiziale. Riguardo a quest'ultima valutazione, in verità, aveva già assunto un indirizzo univoco l'intera sezione lavoro del Tribunale di Milano, analizzando però dei contenziosi sorti tra lavoratore e datore di lavoro. Nelle circa 20 sentenze già emesse dal Tribunale di Milano sull'argomento veniva chiarito come l'invio della semplice raccomandata al datore di lavoro avesse un effetto interruttivo della sola prescrizione, ma certamente non un effetto interruttivo della decadenza ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 essendo, detto termine, stabilito per l'esercizio dell'azione di recupero (in tal senso Trib. Milano nn. 4647/2011, 4093/2011, conformi, Trib. Milano nn. 4091/2011, 4093/2011, 4335/2011, 4389/2011, 4514/2011, 4515/2011, 4616/2011, 4645/2011, 4707/2011, 4708/2011, 4755/2011, 5062/2011, 5063/2011, 5089/2011, 5090/2011, 5149/2011, 5303/2011, 5596/2011, 5597/2011, 5759/2011, 6092/2011, 6206/2011). Partendo da detto assunto, peraltro, condiviso in diverse circolari dallo stesso Ministero del lavoro (circ. n. 5/2011) e dall'Inps (msg. n. 3523/2012) il giudice ha analizzato la norma riportandola all'ente previdenziale ed ha chiarito come la disposizione trovi applicazione anche nei confronti dello stesso. Circonstanza quest'ultima ostinatamente negata dall'Inps, nei contenziosi, malgrado tutte le circolari dell'ente e del Ministero del lavoro sull'argomento dicano esattamente il contrario e malgrado la formulazione

N. 19 - 9 maggio 2014

dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 non lasci dubbi interpretativi. L'art. 29, infatti, dispone «il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento». Nel sostenere una posizione contraria, l'Inps richiama dei precedenti che però non analizzano l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, bensì la disposizione precedente in materia di appalti, ovvero, la legge n. 1369/1960. Quest'ultima norma, contrariamente alla disposizione oggi vigente, prevedeva la solidarietà e la decadenza in due articoli distinti. L'art. 3, legge n. 1369/1960 prevedeva «Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti. La stessa disciplina si applica agli appalti concessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio per le attività di estazione, installazione e lettura di contatori, manutenzione di reti di distribuzione e di trasporto, allacciamenti, costruzione di colonne montanti, impianti di apparecchi, reti a bassa tensione e attività similari. Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza» e l'art. 4 prevedeva «I diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo precedente potranno essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione dell'appalto». Con la disposizione così strutturata, ben poteva essere anche fornita una interpretazione (ad avviso di chi scrive comunque criticabile) che prevedeva l'estensione della solidarietà alle sole controversie relative ai contenziosi tra lavoratore e datore. La struttura della disposizione offerta oggi però dall'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 non lascia ombra di dubbi. Infatti, essa dispone il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributi-

vi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento». Secondo la nuova formulazione del regime di solidarietà, non è possibile scindere la solidarietà dalla decadenza, in quanto i due precetti normativi sono contenuti nel medesimo articolo e nel medesimo passaggio, letterale e logico giuridico. Escludere dunque la parte della norma relativa alla decadenza vorrebbe dire escludere l'applicazione dello stesso regime di solidarietà. Si ritiene, pertanto, che, partendo da detto assunto e dalla univoca posizione assunta dal Ministero del lavoro e dall'ente stesso nelle richiamate circolari, il Tribunale di Monza abbia ritenuto di applicare il termine di decadenza previsto dall'art. 29, D.Lgs. 276/2003 anche all'azione di recupero da parte dell'Inps. Una volta accertata l'applicabilità del regime decadenziale anche ai crediti vantati dall'ente previdenziale, occorre verificare quali siano da ritenersi gli atti interruttivi di tale decadenza. Che si tratti di un termine per l'esperimento dell'azione è ribadito sia nella richiamata circolare del Ministero del lavoro che dai numerosi precedenti di merito, soprattutto del Tribunale di Milano. Dato per assunto che si tratti, dunque, di un termine individuato per l'esperimento dell'azione, si deve evidenziare come l'ente esperisca la propria azione giudiziaria, tramite iscrizione a ruolo ed emissione cartella od in alternativa con emissione avviso di addebito o azione monitoria (come nel caso di specie). Tutti atti poi opponibili dal debitore. Il verbale ispettivo non può, invece, essere definito l'inizio dell'azione giudiziale. Infatti, per costante indirizzo giurisprudenziale, il verbale ispettivo non è atto opponibile giudizialmente, ma è esperibile, a fronte dello stesso, mera azione di accertamento negativo (in tal senso Cass., nn. 20167/2004 e 4145/2000). Peraltro, non esiste nel nostro ordinamento alcuna disposizione che consenta di qualificare il verbale Inps quale titolo giudiziale. Alla stregua delle predette considerazioni non può che risultare corretta la posizione espressa dal Tribunale di Monza che non ha ritenuto di attribuire alla notifica del verbale l'efficacia interruttiva del termine di decadenza previsto per l'esperimento dell'azione, termine che nel caso dell'ente può essere interrotto esclusivamente dall'inizio dell'azione monitoria o dalla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito. Alla notifica del verbale tutt'al più potrà essere attribuita una efficacia interruttiva del termine di prescrizione alla stregua di ogni altra comunicazione stragiudiziale con cui il creditore mette in mora il proprio debitore.

dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 non lasci dubbi interpretativi. L'art. 29, infatti, dispone «il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento». Nel sostenere una posizione contraria, l'Inps richiama dei precedenti che però non analizzano l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, bensì la disposizione precedente in materia di appalti, ovvero, la legge n. 1369/1960. Quest'ultima norma, contrariamente alla disposizione oggi vigente, prevedeva la solidarietà e la decadenza in due articoli distinti. L'art. 3, legge n. 1369/1960 prevedeva «Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti. La stessa disciplina si applica agli appalti concessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio per le attività di esazione, installazione e lettura di contatori, manutenzione di reti di distribuzione e di trasporto, allacciamenti, costruzione di colonne montanti, impianti di apparecchi, reti a bassa tensione e attività similari. Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza» e l'art. 4 prevedeva «I diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo precedente potranno essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione dell'appalto». Con la disposizione così strutturata, ben poteva essere anche fornita una interpretazione (ad avviso di chi scrive comunque criticabile) che prevedeva l'estensione della solidarietà alle sole controversie relative ai contenziosi tra lavoratore e datore. La struttura della disposizione offerta oggi però dall'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 non lascia ombra di dubbi. Infatti, essa dispone *il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributi-*

vi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Secondo la nuova formulazione del regime di solidarietà, non è possibile scindere la solidarietà dalla decadenza, in quanto i due precetti normativi sono contenuti nel medesimo articolo e nel medesimo passaggio, letterale e logico giuridico. Escludere dunque la parte della norma relativa alla decadenza vorrebbe dire escludere l'applicazione dello stesso regime di solidarietà. Si ritiene, pertanto, che, partendo da detto assunto e dalla univoca posizione assunta dal Ministero del lavoro e dall'ente stesso nelle richiamate circolari, il Tribunale di Monza abbia ritenuto di applicare il termine di decadenza previsto dall'art. 29, D.Lgs. 276/2003 anche all'azione di recupero da parte dell'Inps. Una volta accertata l'applicabilità del regime decadenziale anche ai crediti vantati dall'ente previdenziale, occorre verificare quali siano da ritenersi gli atti interruttivi di tale decadenza. Che si tratti di un termine per l'esperimento dell'azione è ribadito sia nella richiamata circolare del Ministero del lavoro che dai numerosi precedenti di merito, soprattutto del Tribunale di Milano. Dato per assunto che si tratti, dunque di un termine individuato per l'esperimento dell'azione, si deve evidenziare come l'ente esperisca la propria azione giudiziaria, tramite iscrizione a ruolo ed emissione cartella od in alternativa con emissione avviso di addebito o azione monitoria (come nel caso di specie). Tutti atti poi opponibili dal debitore. Il verbale ispettivo non può, invece, essere definito l'inizio dell'azione giudiziale. Infatti, per costante indirizzo giurisprudenziale, il verbale ispettivo non è atto opponibile giudizialmente, ma è esperibile, a fronte dello stesso, mera azione di accertamento negativo (in tal senso Cass., nn. 20167/2004 e 4145/2000). Peraltro, non esiste nel nostro ordinamento alcuna disposizione che consenta di qualificare il verbale Inps quale titolo giudiziale. Alla stregua delle predette considerazioni non può che risultare corretta la posizione espressa dal Tribunale di Monza che non ha ritenuto di attribuire alla notifica del verbale l'efficacia interruttiva del termine di decadenza previsto per l'esperimento dell'azione, termine che nel caso dell'ente può essere interrotto esclusivamente dall'inizio dell'azione monitoria o dalla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito. Alla notifica del verbale tutt'al più potrà essere attribuita una efficacia interruttiva del termine di prescrizione alla stregua di ogni altra comunicazione stragiudiziale con cui il creditore mette in mora il proprio debitore.